

COMM. TRIB. PROVINCIALE MILANO - 275/23/2011

Svolgimento del processo

Si contestano tutte le eccezioni di nullità sollevate dal ricorrente. La "comunicazione" ha l'esclusivo scopo di rendere edotto il contribuente della garanzia reale attuata dall'agente della riscossione. L'iscrizione ipotecaria è subordinata al mero decorso del termine di cui all'art. 50 1+ comma DPR 602/73 e non anche agli adempimenti di cui al secondo comma della norma medesima. L'art. 77 prevede infatti che, decorso inutilmente il termine di cui all'art. 50-comma 1°, il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore. La menzione del solo 1° comma dell'art.50, conferma che l'iscrizione ipotecaria non segna l'inizio della espropriazione, ma "è mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale". Nel merito, rigettare le domande tutte svolte dal ricorrente in quanto infondate e pretestuose. Con vittoria di spese, diritti ed orari.

La discussione avviene in pubblica udienza. Il delegato dell'Equitalia Esatri spa, ribadisce quanto esposto nell'atto di costituzione in giudizio. Il difensore della parte ricorrente si riporta alle motivazioni del ricorso, alla documentazione allegata ed alla relativa conclusione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Dal dibattito e dalla disamina della documentazione in atti emerge che l'istanza del ricorrente è fondata.

Premesso che l'iscrizione ipotecaria in questione riguarda il mancato pagamento di numero 7 (sette) cartelle di pagamento divenute definitive in quanto non impugnate, per un totale di euro 26.315; il; iscrizione per euro 52.631,62.-

Iscrizione n. 2660/68, avvenuta ai sensi dell'art. 77 -1° c.DPR 602/73. che recita: "Decorso inutilmente il termine di cui all'art.50 comma 1, il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati per un importo pari al doppio dell'importo complessivo del credito per cui si procede".

Si rileva che nel caso di specie, l'intervenuta iscrizione ipotecaria é avvenuta su un immobile di Corso Iodi, 93-Milano (Fog.557 - Particella 29 - subalterno 36), solo in minima parte di proprietà, nella misura di 1111/10000, del ricorrente che risulta cointestarlo con i coeredi di (unità immobiliare pervenuta per successione).

Ne consegue l'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria, atteso che - le "altre persone" intestatarie dell'immobile, non sono "COOBBLIGATE" in solido col ricorrente, ma sono "coeredi - comproprietari" e quindi, trattandosi di bene comune, sono stati lesi anche i loro diritti.

Rilevato altresì che le sette cartelle di pagamento non pagate prodromiche dell'iscrizione ipotecaria, del totale importo di 26.315,91 euro, sono state comprese con altre, nell'istanza di rateazione di somme iscritte a ruolo, giusta comunicazione di Equitalia Esatri Spa del 27 Aprile 2010 - numero di protocollo 103404 (Importo Tot.59.840,61 E.); Pertanto, alla luce di quanto detto e, considerato che l'iscrizione ipotecaria in questione risulta contenere "vizi propri", ai sensi dell'Art. 19 del D.R. 546/92, si accoglie il ricorso annullando l'iscrizione ipotecaria.

Con il ricorso in questione si impugna l'anzidetta Comunicazione di Avvenuta Iscrizione di Ipoteca n.2660/68 - mancato pagamento del carico scaduto dal 6/2/2010 di euro 26.315; iscrizione ipotecaria per il doppio del carico di euro 52.631.62.

In ricorso si sostiene la nullità dell'iscrizione "ipotecaria" per euro 52.631,62 - per inesistenza della relativa notifica.

E' stata comunicata al ricorrente a mezzo di E-MAIL, in violazione - delle norme e dei principi che presiedono la notifica di atti, impositivi.

Sebbene il legislatore, abbia trascurato di disciplinare le modalità di notifica dei provvedimenti di iscrizione ipotecaria, la espressa inclusione degli stessi tra gli atti impugnabili di cui all'art. 19 del D.Lg. 546/92, suscettibile di essere impugnati nel termine perentorio di cui al successivo art. 21 impone all'agente della riscossione di notificare, secondo le consuete regole, anche gli atti di comunicazione dell'adozione di ipoteche ex art. 77 del DPR n. 302/73. Nella fattispecie nessuna notifica é stata effettuata nei confronti del ricorrente.

Nullità della iscrizione ipotecaria operata dall'agente della riscossione per carenza di motivazione e per omessa allegazione degli atti presupposti. L'omessa allegazione alla comunicazione di iscrizione ipotecaria delle cartelle di pagamento (con la prova dell'avvenuta loro regolare preventiva notifica al ricorrente) il cui mancato pagamento, avrebbe originato l'iscrizione ipotecaria in esame, costituisca, pertanto causa di nullità insanabile dell'iscrizione stessa, per assoluto difetto di motivazione e per mancata allegazione di atti prodromici. Inoltre, Equitalia Esatri Spa, prima di iscrivere tale ipoteca, avrebbe dovuto notificare al contribuente l'intimazione ad adempiere di cui al citato art. 50 c.2.

Trattandosi di ipoteca iscritta su un bene immobile che é solo in minima parte di proprietà del ricorrente (titolare quota di 1111/10000) è di tutte evidenze la nullità della stessa (ipoteca), che merita di essere immediatamente cancellata.

Si chiede di annullare integralmente l'iscrizione ipotecaria e disporre l'immediata cancellazione. Con vittoria di spese di giudizio.

Equitalia Esatri Spa - costituitasi in data 7 giugno 2011, sostiene la legittimità del proprio operato significando che i "ruoli" (formati, dagli Enti creditori) costituiscono titolo esecutivo e sono indisponibili da parte dell'agente della riscossione, fino a che non intervenga - sgravio dall'Ente impositore. Sono precluse ogni indagini e/o valutazioni in ordine al merito e caratteristiche dei ruoli ricevuti. La contestata ipoteca è stata iscritta sull'immobile di Milano, Corso Lodi n. 93 di proprietà del ricorrente per la quota di 1111/10000 per sette cartelle - non impugnate nei termini di legge. Il relativo carico é divenuto definitivo. Inoltre, parziale difetto di giurisdizione della impugnazione per i crediti non di natura tributaria (natura contributiva - previdenziale ed violazione del codice stradale).

Considerata l'intempestività nella presentazione della documentazione richiesta, si ritiene sussistono giusti motivi di compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso. Spese compensate.